

Lo Stato italiano ha stipulato con molti Stati esteri apposite convenzioni bilaterali per evitare il fenomeno della doppia imposizione fiscale di componenti di reddito che, in via generale, sarebbero assoggettate alla potestà impositiva sia dello Stato della residenza che di quello della fonte.

Il riconoscimento diretto da parte dell'Ateneo (in qualità di sostituto d'imposta) del trattamento convenzionale è subordinato a:

- **verifica di una convenzione vigente fra l'Italia e lo Stato di residenza del prestatore** (le convenzioni in vigore sono disponibili sul sito internet istituzionale:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm
- efficacia della convenzione medesima per la fattispecie reddituale derivante dal rapporto instaurato con il prestatore. Non è sufficiente la sola verifica dell'esistenza di una convenzione in vigore; occorre anche che essa disciplini la fattispecie derivante dal caso concreto, e che preveda la tassazione esclusiva nel Paese della residenza.

Effettuata questa verifica, l'Ateneo dovrà acquisire la seguente documentazione:

- **richiesta esplicita del soggetto percettore di applicazione del regime convenzionale, con indicazione degli estremi della convenzione e dell'articolo che disciplina la fattispecie reddituale erogata dall'Università;**
(attestazione della residenza)
- **certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale dello Stato della residenza del prestatore che attesti che egli è soggetto contribuente di quello Stato, e che per il periodo d'imposta nel quale viene effettuata l'erogazione il beneficiario risulta residente nello medesimo Stato ai sensi dell'articolo della convenzione che disciplina la fattispecie concreta. La certificazione deve essere rilasciata in una delle lingue ufficiali (inglese o francese). Certificazioni rilasciate da soggetti differenti dall'autorità fiscale del Paese della residenza fiscale non sono valide, così come non è ammessa l'autocertificazione, nemmeno se da parte di cittadini comunitari;**
- **copia del C.F. italiano, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale identificativo estero.**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 Luglio 2013, prot. n. 2013/84404, sono stati approvati i modelli che i prestatori non residenti fiscalmente in Italia dovranno utilizzare per richiedere l'applicazione della disciplina convenzionale direttamente al sostituto d'imposta. Questi modelli, compilati in ogni loro parte, e corredati dalla certificazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato della residenza, dovranno poi essere presentati al sostituto d'imposta italiano, il quale ha la facoltà di applicare direttamente la disciplina prevista dalla convenzione. La modulistica di interesse dell'Università è quella contraddistinta dalla lettera "D".

La certificazione dell'autorità fiscale estera è essenziale per il riconoscimento della disciplina convenzionale. Non potrà essere accettato il modello che ne sia privo. Tale certificazione avrà valore per un solo periodo d'imposta, sempre che le condizioni del soggetto non siano nel frattempo mutate.

Poiché l'applicazione diretta della disciplina convenzionale ricade sotto la diretta responsabilità del sostituto (cioè dell'Ateneo), e poiché essa costituisce in ogni caso una sua facoltà (e non un obbligo), si richiama l'attenzione sulla necessità di una scrupolosa osservanza delle formalità richieste dalla normativa fiscale. In tutti i casi nei quali non sia possibile acquisire tutta la documentazione sopra descritta, o che sussistano dubbi sulla riconducibilità della fattispecie ad una specifica previsione della convenzione, l'applicazione della disciplina convenzionale non potrà essere accettata, e l'emolumento dovrà essere assoggettato alle normali ritenute fiscali previste per quella tipologia reddituale. Ciò si rende necessario al fine di non esporre inutilmente l'Ateneo a rischi di accertamento dell'imposta non trattenuta (e non versata) da parte dell'Agenzia delle Entrate, e all'irrogazione delle relative sanzioni. Si ricorda che in ogni caso un eventuale rifiuto di applicazione del regime convenzionale non pregiudica irrimediabilmente le ragioni del prestatore, in quanto resta sempre aperta per lui la possibilità di ottenere lo scomputo all'estero del credito d'imposta maturato in Italia per effetto delle ritenute subite.

Le fattispecie reddituali che interessano l'Università già elencate prevedono generalmente l'imposizione esclusiva degli emolumenti corrisposti nello Stato della residenza, e la non imponibilità di quelle somme nello Stato della fonte. Tuttavia è possibile che la norma convenzionale sia più articolata, e che essa definisca soltanto una diversa ripartizione dell'imposta a favore dei due Stati, e non la completa non imponibilità in uno di essi. Si renderà pertanto necessaria una puntuale verifica delle prescrizioni della norma convenzionale di cui viene richiesta l'applicazione, effettuata caso per caso in coerenza rispetto al comportamento che la norma prevede.